



Rep. N° 1094 del 18/07/2023

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 03/03/2022 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita con prot. N° 33346, con la quale il Responsabile della Sezione Vigilanza Edilizia del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Niscemi, trasmette una comunicazione di violazione edilizia n° 5703 del 02.03.2022 relativa ai lavori realizzati in assenza di atto autorizzativo dalla ditta *ARENA Iole, nata a Niscemi il 25.05.1942 sul fabbricato per civile abitazione sito a Niscemi in via Torricelli n° 29.*
- la nota del 17/05/2023 pervenuta a questo Ufficio mezzo pec, ed acquisita con prot. N° 69301, con la quale il Responsabile della Sezione Vigilanza Edilizia del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Niscemi, trasmette il verbale di inottemperanza alla demolizione n° 12161 del 16.05.2023 delle opere abusive a carico di *ARENA Iole, nata a Niscemi il 25.05.1942 ed ivi residente in via Evangelista Torricelli n° 29*, nella qualità di di proprietaria e responsabile di abuso edilizio;
- che le opere abusive accertate alla data odierna, come già verbalizzato, riguardano il fabbricato sito in via Torricelli, 29 del comune di Niscemi (CL) composto da quattro piani fuori terra su una superficie di mq. 80,23 con struttura portante in muratura. IL piano terra ed il primo piano del fabbricato sono stati edificati con regolare Licenza Edilizia n° 9 del 09/02/1963; La sopraelevazione del secondo e terzo piano è stata realizzata nel 1980, come risulta da perizia giurata presentata in sanatoria; La copertura delle terrazze del terzo piano con sopraelevazione dei muri perimetrali in blocchi di tufo, e tetto a due falde costituiscono le opere in difformità e in violazione e sono state realizzate tra il 2013 e il 2016, come risulta dagli accertamenti esperiti dal comando di Polizia Municipale del comune di Niscemi tramite dati di acquisizione immagini con Google Earth;
- che detti abusi ricadono secondo il PRG nel centro abitato del comune di Niscemi (CL);
- che il verbale di inottemperanza alla demolizione è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 69301 del 17/05/2023;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 17 L. 64/74), e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94 e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n. 380/2001 costituente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, vista la Legge 02.02.74 n. 64 e successivi decreti attuativi, recante "*Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche*", e visto il D.D.G. 344 del 19.05.2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2° Categoria;
 - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 , artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della ditta *ARENA Iole, nata a Niscemi il 25.05.1942 ed ivi residente in via Torricelli n.29* nella qualità di proprietaria del fabbricato.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell'art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (Legge 02/02/1974 n. 64) e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Geom. Calogero Lo Iacono

Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi